Interpello n. 3/2012 – Tirocini – sanzioni amministrative in materia di collocamento

1 Febbraio 2012

Con l'allegata nota n. 3 del 27 gennaio u.s., il Ministero del lavoro ha risposto all'istanza di interpello avanzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in merito all'applicabilità o meno delle sanzioni amministrative previste all'art.19, comma 3, del D.Lgs n. 276/2003, nel caso in cui l'organo ispettivo qualifichi diversamente un contratto di tirocinio.

A tal proposito il Dicastero ha chiarito che, avendo la Legge Finanziaria n. 296/2007 esteso l'obbligo di effettuare la comunicazione di lavoro a tutti i datori di lavoro per tutte le tipologie di lavoro, includendo anche la trasformazione dei tirocini in lavoro subordinato, *in tutti i casi in cui risulti dovuta la comunicazione obbligatoria e ove non si tratti di tirocinio ma di un rapporto di lavoro, ad esempio di tipo subordinato*, *si applica la sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del d.Lgs n. 276/2003.*

E' stato precisato inoltre che, così come spiegato nella circolare ministeriale n. 24/2011, se ricorrono tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio, il personale ispettivo dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative previste in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi.

Le suddette sanzioni si applicano non solo nei casi di omessa comunicazione ma anche nei casi di diversa o errata indicazione dei dati contenuti nel modello apposito, che, come noto, contiene elementi fondamentali per un corretto monitoraggio dell'occupazione.

5426-Interpello n. 3-2012.pdfApri